



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO - LEGGE N. 160/2019 - ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **venti** del mese di **Giugno** alle ore **10:00**

nella sede comunale a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale, sotto la presidenza di Michele de Pascale - Sindaco .

L'appello risulta come segue:

| | | |
|----------|----------------------|--------------|
| presente | DE PASCALE MICHELE | Sindaco |
| presente | FUSIGNANI EUGENIO | Vice Sindaco |
| presente | BARONCINI GIANANDREA | Assessore |
| presente | COSTANTINI GIACOMO | Assessore |
| presente | DEL CONTE FEDERICA | Assessora |
| presente | GALLONETTO IGOR | Assessore |
| presente | MOLDUCCI LIVIA | Assessora |
| presente | MOSCHINI FEDERICA | Assessora |
| presente | RANDI ANNAGIULIA | Assessora |
| presente | SBARAGLIA FABIO | Assessore |

Assiste Segretario Generale dott. Paolo Neri.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessora/Assessore competente da cui emerge quanto segue:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2021 con cui sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone unico

patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, approvando la specifica disciplina provvisoria;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2021 con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato”, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 21.12.2021, con cui gli allegati al predetto Regolamento – Allegati A – B – C – D relativi, rispettivamente, alla definizione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe applicabili per l’esposizione pubblicitaria, le pubbliche affissioni, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone del mercato – sono stati ridefiniti al fine di poter stabilire tariffe 2022 identiche a quelle applicate negli anni 2021 e precedenti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.05.2023 di modifica del predetto regolamento, con introduzione, all’art. 53, di esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), a valere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07.03.2023 con cui sono state fissate le tariffe del canone per l’anno 2023 ed è stato posticipato al 31 luglio 2023 il termine per il versamento della prima o unica rata del canone annuale dovuto per l’anno 2023, lasciando ferma al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento della seconda rata, come stabilito dal vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato”;

Viste le disposizioni di cui al D.L. n. 61 del 01.06.2023 (Decreto Alluvione – Regione Emilia Romagna), con cui, a seguito dell’alluvione che ha coinvolto anche il territorio del Comune di Ravenna e che ha creato una forte situazione di emergenza, sono state disposte sospensioni delle scadenze tributarie per Cittadini ed Imprese, decreto che però non comprende le scadenze del canone in oggetto trattandosi di entrata patrimoniale e quindi non tributaria;

Ritenuto, conseguentemente, di differire anche i termini di pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato, alla luce di quanto previsto dall’art. 24 del vigente Regolamento Generale delle Entrate che prevede che con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate possano essere sospesi o differiti a seguito di calamità naturali;

Ritenuto quindi opportuno posticipare, per le motivazioni anzidette, al 30 settembre 2023 il termine di versamento della prima o unica rata del canone annuale per l’anno 2023, e al 20 novembre 2023 la scadenza della seconda rata (per importi complessivamente dovuti per l’intero anno superiori ad € 500,00), così da garantire una azione di sollievo finanziario

per Cittadini ed Imprese, analogamente a quanto previsto dalla normativa statale per le entrate di natura tributaria;

Dato atto che il differimento dei termini come sopra definiti non determina criticità nella situazione di liquidità del Comune, poiché l'attuale dotazione di cassa è sufficiente per fronteggiare le necessità di pagamento previste;

Dato atto, inoltre, che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, che testé dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2023 con decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fissare nel 30 settembre 2023 il termine per il versamento della prima o unica rata del canone annuale dovuto per l'anno 2023, e nel 20 novembre 2023 il termine per il versamento della seconda rata (per importi complessivamente dovuti per l'intero anno superiori ad € 500);
3. di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza.

Visto il verbale protocollo n. 130216/2023 relativo alla seduta n° 30 di Giunta Comunale del 20/06/2023

SECRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)